



COMUNE DI LEONFORTE

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE FINANZIARIO

Protocollo nr.: 0005599
del 11/03/14
Ente: COMUNE DI LEONFORTE
AOO:



Al Sig. Sindaco.
Al Segretario Generale
1 Capo Settore Affari Generali
LL.SS.

Oggetto: *Relazione Economica – finanziaria sulla nuova dotazione organica – proposta di deliberazione di GM.*

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: *rideterminazione della dotazione organica;*

Vista l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, prevede che la consistenza e le variazioni delle dotazioni organiche siano determinate in funzione delle finalità di accrescimento dell'efficienza, di razionalizzazione e contenimento della spesa, di migliore utilizzo delle risorse umane, previa verifica degli effettivi fabbisogni e, al comma 3, che alla loro ridefinizione si provveda periodicamente e comunque a scadenza triennale;

Visto l'art. 6, comma 4 bis del succitato D.Lgs 165/2001, introdotto dall'art. 35 del Dlgs 150/2009, prescrive che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti/responsabili di P.O. che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono proposti;

Visto l'art. 89, comma 5 del TUEL che stabilisce :” *Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari*”;

Visto l'art. 91 sempre del TUEL n. 267/2000 stabilisce che “Gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

Atteso che con il DL n. 78/2010, n. 122, convertito in legge n. 122/2010, è stato sostanzialmente modificato lo scenario legislativo in materia di contenimento delle spese di personale e di possibilità assunzionali negli enti pubblici, ed in particolare con l'art. 14 comma 7 ha interamente sostituito il comma 557 dell'articolo unico della legge 27.12.2006 , n. 296 (finanziaria 2007), già modificato ed integrato dal comma 120 dell'art.3 della legge 244/2007 (finanziaria 2008) e dall'art.76 del DL 112/2008, convertito con modificazioni, in legge 133/2008 e smi, stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità, ai fini del concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,” assicurano la riduzione delle spese del personale al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento



della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da rimodulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- b) Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche – amministrative;
- c) Contenimento della dinamica di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Richiamato:

- l'art. 14, comma 9, del DL n. 78/2010 modificato dal D.L. n. 201/2011 e dal D.L. n. 16/2012 art. 4 ter, che fa divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% di quelle correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, consentendo ai restanti enti di procedere con decorrenza 1.01.2011, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente. Gli oneri per le assunzioni a tempo indeterminato di vigili e di personale da impegnare nelle funzioni della istruzione e dei servizi sociali sono calcolate al 50% (fermo restando che si calcolano per intero ai fini del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente);
- L'art. 4 comma 103 lett.a) della legge 12.11.2011 n. 183 di stabilità 2012 che integra l'art. 76, comma 7 del DL 112/2008 convertito nella legge n.133/2008 che precisa che il limite del 40% delle assunzioni è riferito al personale a tempo indeterminato;

Considerato che questo Comune su proposta della Giunta Comunale ufficializzata con la deliberazione n. 117 del 10/12/2013, ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato all'approvazione di un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del Dlg n. 267/2000, ma allo stato degli atti non risulta ancora approvato dall'organo consiliare competente in materia.


Vista la deliberazione del 06 marzo 2013 della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie – che offre indicazioni sulla corretta applicazione della procedura al fine di rendere tendenzialmente uniforme l'interpretazione. In particolare considerato che l'art. 243 bis c. 8 lett. d del TUEELL prevede che: *al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutto il periodo di durata del piano, l'ente ... è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche previste dall'art. 243 c. 1 e che l'art. 234-bis c. 8 lett. g) prevede che: "... nonché accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali ... a condizione che ... abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259 c. 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio".*

Visti le risultanze contabili del pre-consuntivo dell'esercizio 2013 in corso di elaborazione per la sua approvazione da parte del competente organo consiliare.

Considerato che nei documenti di programmazione finanziaria (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015 - Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015) sono stati previsti gli oneri derivanti dall'attuale dotazione organica (relativamente ai posti già coperti) e nel piano del fabbisogno del personale in corso di approvazione, non si prevedono nuove assunzioni, ma eventualmente l'attivazione di percorsi di stabilizzazione di lavoratori precari, nell'invarianza degli oneri finanziari da sostenere da parte dell'ente.

Tenuto conto inoltre, delle cessazioni di rapporto di lavoro obbligatorie per collocamento in quiescenza dei lavoratori dipendenti di ruolo a tempo indeterminato (n. 6 nell'esercizio 2014 e n. 2 nell'esercizio 2015);

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO



In ordine alla regolarità tecnico-finanziaria, relativamente alla spesa del personale derivante dalla rideterminazione della pianta organica dell'ente, proposta dall'Amministrazione Comunale:

- a. Essa rispetterà il principio della riduzione della spesa sancito dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006.
- b. la copertura finanziaria del pagamento degli emolumenti previsti dal vigente CCNL è prevista negli appositi interventi di bilancio pluriennale 2013 – 2015 regolarmente approvato alla data odierna.
- c. Si avvierà una tendenziale riduzione del rapporto spese del personale / spese corrente (dati di bilancio di previsione - escluse le spese del personale delle partecipate) nell'ipotesi perlomeno di invarianza delle risorse allocate nei primi 3 titoli dell'entrata (entrate correnti) e correlativamente delle spese correnti previste – che risulterà quella che si evince dal seguente prospetto contabile:

	2013	2014	2015	2016
SPESA DEL PERSONALE - dati di bilancio	4.887.100,00	4.798.100,00	4.738.100,00	4.698.100,00
SPESE CORRENTI	9.147.960,05	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00
% SPESA DEL PERSONALE / SPESE CORRENTI	53,42%	52,44%	51,78%	51,35%

- d. si propone e si raccomanda infine, di rivedere la presente dotazione organica qualora questo Comune approvi il piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243-bis del Dlgs n. 267/2000, poiché in conformità all'art. 263 c. 2 del Dlgs n. 267/2000 essa non deve superare il n. ~~11~~ **14** posti disponibili.

Nelle superiori argomentazioni e motivazioni la presente relazione.

Distinti saluti
Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. *Niccolò Costa*

